

LANDI RENZO S.p.A.

Sede legale: Via Nobel 2/4/6, località Corte Tegge, Cavriago (Reggio Emilia)

Capitale sociale Euro 11.250.000,00

Codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia 00523300358

REGOLAMENTO PER LA MAGGIORAZIONE DEL VOTO



Approvato dal Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data 27 agosto 2015

INDICE

1.	Definizioni.....	2
2.	Premessa.....	3
3.	Elenco Speciale	3
4.	Incaricato della gestione dell'Elenco Speciale.....	3
5.	Diritto al voto maggiorato	4
6.	Legittimazione alla richiesta di iscrizione	4
7.	Modalità per richiedere l'iscrizione	4
8.	Iscrizione nell'Elenco Speciale	5
9.	Maturazione e attribuzione del voto maggiorato.....	5
10.	Cancellazione dall'Elenco Speciale per rinuncia al voto maggiorato.....	6
11.	Altre cause di cancellazione dall'Elenco Speciale.....	6

1. DEFINIZIONI

Comunicazione/i: le comunicazioni effettuate dagli Intermediari agli emittenti ai sensi dell'articolo 23-*bis* (Maggiorazione del voto) del Regolamento Congiunto.

Elenco Speciale: l'elenco istituito da Landi Renzo S.p.A. ai sensi dell'articolo 127-*quinquies* del TUF e dell'articolo 143-*quater* del Regolamento Emittenti.

Intermediario/i: i soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti, così come definiti all'articolo 1, lett. m) del Regolamento Congiunto.

Landi Renzo o Società: Landi Renzo S.p.A.

Libro Soci: il libro soci istituito dalla Società.

Regolamento Congiunto: il provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, come successivamente modificato.

Record Date: la giornata contabile al termine della quale sono individuati i titolari dei conti nei quali sono registrati gli strumenti finanziari.

Regolamento Emittenti: il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni.

TUF: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni (Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria).

2. **PREMESSA**

In data 27 agosto 2015 il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo S.p.A. (di seguito la "**Società**" o "**Landi Renzo**"), in virtù della delega ad esso conferita dall'assemblea straordinaria del 24 aprile 2015, (i) ha adottato il presente regolamento, allo scopo di disciplinare le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'Elenco Speciale nel rispetto della normativa applicabile, dello statuto e delle prassi di mercato, in modo da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra gli azionisti, la Società e gli Intermediari; e (ii) ha nominato il soggetto incaricato della gestione dell'Elenco Speciale.

Le modifiche e le integrazioni del presente regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione e rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo. Resta inteso che le modifiche eventualmente richieste per adeguamenti normativi e/o regolamentari potranno essere approvate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dall'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, che ne riferiranno agli altri membri in occasione della successiva riunione consiliare.

Per tutto ciò che concerne l'introduzione del voto maggiorato che non sia contemplato nel presente regolamento si fa riferimento al TUF, al Regolamento Emittenti, al Regolamento Congiunto e allo statuto sociale di Landi Renzo.

3. **ELENCO SPECIALE**

La Società ha istituito un Elenco Speciale, ai sensi dell'articolo 127-*quinquies*, secondo comma, del TUF e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 143-*quater* del Regolamento Emittenti.

L'Elenco Speciale costituisce una documentazione complementare rispetto al Libro Soci, con conseguente applicabilità delle norme e del regime di pubblicità previsto per il Libro Soci.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 8, la Società provvederà all'aggiornamento dell'Elenco Speciale, sulla base delle comunicazioni ricevute, senza indugio - ossia, di regola, entro il termine della giornata contabile successiva alla ricezione della relativa comunicazione - e, comunque, entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario o, se precedente, entro la Record Date.

4. **INCARICATO DELLA GESTIONE DELL'ELENCO SPECIALE**

L'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, dovrà, per conto della Società, gestire, organizzare e amministrare l'Elenco Speciale ai sensi del presente regolamento.

5. **DIRITTO AL VOTO MAGGIORATO**

A ciascuna azione appartenuta ininterrottamente al medesimo soggetto per 24 (ventiquattro) mesi dalla data della sua iscrizione nell'Elenco Speciale istituito dalla Società vengono attribuiti 2 (due) voti.

6. **LEGITTIMAZIONE ALLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE**

E' legittimato a richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale l'azionista cui spetti il diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto).

L'iscrizione è effettuata e mantenuta anche nel caso in cui le azioni siano vincolate in pegno o concesse in usufrutto, qualora l'intestatario conservi contrattualmente la legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

7. **MODALITÀ PER RICHIEDERE L'ISCRIZIONE**

Il soggetto legittimato che intenda iscriversi nell'Elenco Speciale al fine di ottenere la maggiorazione del voto ai sensi dell'articolo 127-*quinquies* TUF e dell'articolo 6-*bis* dello statuto sociale è tenuto a far pervenire alla Società, per il tramite dell'Intermediario, un'apposita istanza nonché la Comunicazione attestante il possesso azionario in conformità all'articolo 23-*bis* del Regolamento Congiunto.

La maggiorazione può essere richiesta anche solo relativamente a una parte delle azioni possedute dal titolare.

La richiesta di iscrizione deve essere sottoscritta dal titolare del diritto di voto inerente le azioni che sono oggetto della richiesta o da un suo procuratore o mandatario.

Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato dovrà pertanto:

- indicare all'Intermediario presso cui intrattiene il conto titoli nel quale sono registrate le azioni Landi Renzo il numero delle azioni che intende iscrivere nell'Elenco Speciale;
- richiedere al medesimo Intermediario di far pervenire a Landi Renzo - tramite posta elettronica certificata, alla casella ***votomaggiorato_computershare@pec.it*** e copia per conoscenza all'indirizzo e-mail ***landirenzo@legalmail.it*** la Comunicazione che, ai sensi dell'articolo 23-*bis*, secondo comma, attesta la titolarità delle azioni per le quali viene richiesta l'iscrizione nell'Elenco Speciale, unitamente alla richiesta di iscrizione contenente l'impegno del soggetto legittimato a comunicare tempestivamente alla Società e all'Intermediario l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, della titolarità dell'azione o della legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

Nel caso di persona giuridica o di altro ente anche privo di personalità giuridica, il soggetto legittimato deve dichiarare inoltre di non essere o, se del caso, di essere soggetto a controllo (diretto o indiretto) in conformità alla disciplina normativa degli emittenti quotati, con indicazione dei dati identificativi del soggetto controllante e con l'impegno di comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale cambio di controllo.

Fac-simile della richiesta di iscrizione contenente la dichiarazione di cui sopra è disponibile sul sito *internet* della Società (<http://www.landi.it>, sezione Investor Relations, Governance, Maggiorazione del voto).

Non saranno accettate richieste di iscrizione nell'Elenco Speciale pervenute direttamente dagli azionisti o con modalità diverse rispetto a quella sopra indicata.

8. ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE

La Società verifica i requisiti per l'iscrizione e provvede a iscrivere i soggetti richiedenti nell'Elenco Speciale entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario.

La Società notifica all'Intermediario, senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, l'avvenuta o la mancata iscrizione, indicando la motivazione dell'eventuale diniego.

9. MATURAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL VOTO MAGGIORATO

L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto avrà effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo statuto della Società ai fini della maggiorazione, ossia: (i) il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante per un periodo continuativo di ventiquattro mesi dall'iscrizione nell'Elenco Speciale, e (ii) la ricorrenza del presupposto *sub* (i) sia attestata da una Comunicazione rilasciata dall'Intermediario. A tal fine, il soggetto legittimato dovrà richiedere all'Intermediario presso cui intrattiene il conto titoli nel quale sono registrate le azioni Landi Renzo, di far pervenire a Landi Renzo - tramite posta elettronica certificata, alla casella *votomaggiurato_computershare@pec.it* e copia per conoscenza all'indirizzo e-mail *landirenzo@legalmail.it* - la Comunicazione che, ai sensi del citato articolo 23-bis, terzo comma, attesta il possesso azionario, riferita alla data di decorso del periodo continuativo.

La Società notifica all'Intermediario, senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, il conseguimento o il mancato conseguimento della maggiorazione, indicando la motivazione dell'eventuale diniego.

10. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO SPECIALE PER RINUNCIA AL VOTO MAGGIORATO

Il soggetto che intende rinunciare in tutto o parte al voto maggiorato deve richiedere al proprio Intermediario di trasmettere alla Società, tramite posta elettronica certificata, alla casella **votomaggiurato_computershare@pec.it** e copia per conoscenza all'indirizzo e-mail **landirenzo@legalmail.it**, la Comunicazione di revoca totale o parziale, ai sensi dell'articolo 23-bis, sesto comma, del Regolamento Congiunto, che determina la cancellazione dall'Elenco Speciale delle azioni per le quali il soggetto intende rinunciare.

11. ALTRE CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL'ELENCO SPECIALE

Oltre ai casi di rinuncia totale o parziale al voto maggiorato, la Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale:

- (a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista;
- (b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, secondo comma, del TUF.

La nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa e regolamentare degli emittenti quotati.

Nel caso di cui alla lett. a) che precede, l'Intermediario, non appena raccolto l'ordine che determina la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto, deve procedere a effettuare senza indugio la Comunicazione alla Società ai sensi dell'articolo 23-bis, sesto comma, del Regolamento Congiunto, tramite Posta Elettronica Certificata, alla casella **votomaggiurato_computershare@pec.it** e copia per conoscenza all'indirizzo e-mail **landirenzo@legalmail.it**, specificando, ove possibile i riferimenti della Comunicazione di iscrizione.

Nel caso di cui alla lett. b) che precede, l'azionista deve comunicare senza indugio alla Società il verificarsi dell'evento che determina la cancellazione dell'Elenco Speciale e la Società deve comunicare all'Intermediario, senza indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, la cancellazione dall'Elenco Speciale o la perdita della maggiorazione del voto ai sensi dell'articolo 23-bis, decimo comma, del Regolamento Congiunto.

Salvo diverse indicazioni, la Società, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale presentate dal medesimo azionista, cancella dall'Elenco Speciale le azioni iscritte con data più recente.

Nei casi in cui la Società venga a conoscenza di eventi che determinano la perdita da parte del soggetto iscritto della legittimazione a mantenere l'iscrizione di tutte o di parte delle azioni, la Società segnala all'Intermediario, senza indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, l'avvenuta cancellazione.